Codice A1707A

D.D. 13 aprile 2018, n. 445

PSR 2014-2020 Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli". istruzioni operative del bando A 2018 emanato con la D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018.

La Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e la Giunta Regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9 novembre 2015 hanno approvato il Programma di Sviluppo Rurale (d'ora in avanti PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte.

Con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 della Commissione europea recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 15-4760 del 13 marzo 2017, con Decisione C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 recepita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 44-6043 del 1° dicembre 2017 e con Decisione C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 recepita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 26-6621 del 16 marzo 2018 sono state approvate le successive modifiche al PSR.

Il PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede il sostegno alle imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'Arpea (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura), con la convezione del febbraio 2017, ha delegato le attività relative all'operazione 4.2.1 al Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 15-3168 del 18 aprile 2016 ha stabilito l'utilizzo dello strumento web Business Plan On Line (BPOL) sviluppato da ISMEA (Istituto di Servizi al Mercato agricolo e Alimentare) nell'ambito delle attività del Programma denominato "Rete Rurale Nazionale 2014-2020".

La Direzione Agricoltura in data 3 maggio 2016 ha stipulato con ISMEA la convenzione relativa alla fornitura del servizio Business Plan On Line della Rete Rurale Nazionale 2014-2020.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 26-6656 del 23 marzo 2018, ha approvato il bando A 2018 relativo alla misura 4, sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte e, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14/2014, ha inoltre approvato i criteri per l'assegnazione dei contributi.

La citata deliberazione n. 26-6656 del 23 marzo 2018 rinvia ad una determinazione del Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura l'adozione di istruzioni operative inerenti la procedura informatica per le domande di sostegno e pagamento, la modulistica, le scadenze, il termine per l'ultimazione degli investimenti, le spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità, le definizioni, le condizioni di esclusione, le procedure generali di istruttoria e quant'altro necessario per l'operatività del bando.

Sono state pertanto elaborate le istruzioni operative che fanno parte integrante della presente determinazione.

Per quanto non previsto nelle istruzioni operative si rinvia alla deliberazione n. 26-6656 del 23 marzo 2018, al PSR della Regione Piemonte 2014-2020, ai Regg. UE 1303/2013 e s.m.i., 1305/2013 e s.m.i., 1306/2013 e s.m.i., 640/2014 e s.m.i., 807/2014 e s.m.i., 808/2014 e s.m.i., 809/2014 e s.m.i., ai manuali delle procedure di ARPEA e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.

vista la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515 (Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed

individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 14 marzo 2016, n. 14-3031.) e la deliberazione n. 26-6656 del 23 marzo 2018 che stabilisce, a parziale modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515, in 180 giorni il termine finale dei procedimenti individuati nelle schede 186) Approvazione delle domande di sostegno relative alla "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" - Operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e 187) Approvazione della variante al progetto relativo alle domande di sostegno inerenti la "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" - Operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 richiamando integralmente le motivazioni individuate con la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 41-451; Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE REGIONALE

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; vista la legge regionale n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

in applicazione al bando A 2018 di cui alla D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018, relativo alla misura 4 sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, sono approvate le istruzioni operative allegate per farne parte integrante.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d. lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Il Dirigente Regionale dott. Fulvio LAVAZZA

Allegato







FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DIREZIONE A17000 Agricoltura

SETTORE A1707A Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed Energia rinnovabile

MISURA 4 investimenti in immobilizzazioni materiali

SOTTOMISURA 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

OPERAZIONE 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

BANDO A 2018.

SCADENZA 12 luglio 2018 - h 23.59.59

Indice generale

1. PREMESSE	4
2. FINALITÀ	4
3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	4
4. OGGETTO DEL SOSTEGNO	5
4.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	5
4.1.1 INDICAZIONI SULLA DIMOSTRAZIONE DI ALCUNE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	
4.1.1.1 REDDITIVITÀ ECONOMICA DELL'IMPRESA NELLA SITUAZIONE EX ANTE GLI INVESTIMENTI	
4.1.1.2 REDDITIVITÀ ECONOMICA DERIVANTE DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI EX-POST	8
4.2 CRITERI DI SELEZIONE	9
4.2.1 PRINCIPIO DURATA CONTRATTI DI FORNITURA MATERIE PRIME: CRITERIO SELEZIONE 8A	9
4.2.2 PRINCIPIO INVESTIMENTI CHE NON CONSUMANO NUOVO SUOLO: CRITERIO SELEZIONE 10	
4.2.3 PRINCIPIO INVESTIMENTI DI CARATTERE INNOVATIVO SIA SOTTO IL PROFILO DEL PRODOT CHE DELLE TECNOLOGIE E DELL'ORGANIZZAZIONE: CRITERIO SELEZIONE 121	11
4.3 CAUSE DI ESCLUSIONE	
4.4 INVESTIMENTI AMMISSIBILI	
4.5. INIZIO E DECORRENZA DEGLI INVESTIMENTI	
4.6 TERMINI PER LA CONCLUSIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	
4.7 SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO	
4.7.1 SPESE AMMISSIBILI	
4.7.2 PARTICOLARI CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI	
4.8 SPESE NON AMMISSIBILI AL SOSTEGNO	
5. IMPEGNI	
6. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE	
7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	
7.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
7.2 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	
7.3 DOMANDE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	
8. DOMANDA DI SOSTEGNO	
8.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	22
8.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA	25
9. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	27
9.1 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E GRADUATORIE	27
9.2 ISTRUTTORIA DI AMMISSIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	28
10. VARIANTE, ADATTAMENTO TECNICO, ADATTAMENTO TECNICO-ECONOMICO, VOLTURA	30
10.1 VARIANTE	
10.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE	
10.3 ADATTAMENTO TECNICO	
10.4 ADATTAMENTO TECNICO-ECONOMICO	
10.5 VOLTURA	
11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	
11.1 DOMANDA DI ANTICIPO	
11.2 DOMANDA DI ACCONTO (STATO DI AVANZAMENTO LAVORI)	

11.3 DOMANDA DI SALDO	38
12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	44
13. SANZIONI E RIDUZIONI	45
14. CONTROLLI EX POST	45
15. DOMANDA DI PROROGA	45
16. DECADENZA DAL CONTRIBUTO	46
17. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA	46
17.1 RINUNCIA	46
17.2 RICORSI	47
17.3 DOMANDA DI CORREZIONE ERRORI PALESI	47
17.4 RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DOMANDA DI PAGAMENTO	47
17.5 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	47
18. INFORMAZIONI E PUBBLICITA' SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR	48
19. MONITORAGGIO	48
20. TUTELA DEI DATI PERSONALI	48
21. PRINCIPALE NORMATIVA	48

ELENCO DEI MODELLI:

Scheda di autovalutazione criterio di selezione 10 - Stato di fatto
Scheda di autovalutazione criterio di selezione 10 - Progetto
Scheda di autovalutazione criterio di selezione 10 - Valutazione punteggio
Facsimile relazione tecnica investimenti industria 4.0 (Criterio di selezione 12)
Modello Quadro di raffronto variante
Modello Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati

La modulistica e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della Regione - sezione Agricoltura.

1. PREMESSE

Le presenti istruzioni operative contengono le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dal bando A 2018 approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018 ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (d'ora in poi PSR) operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

Per quanto non previsto nelle istruzioni operative si rinvia alla deliberazione della Giunta Regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018, al PSR 2014-2020, ai Regg. UE nn. 1303/2013 e s.m.i., 1305/2013 e s.m.i., 1306/2013 e s.m.i., 1307/2013 e s.m.i., 640/2014 e s.m.i., 702/2014, 807/2014 e s.m.i., 808/2014 e s.m.i., 809/2014 e s.m.i, ai manuali delle procedure di ARPEA, alla determinazione dirigenziale n. 26 del 12 gennaio 2018 e ad ogni altra normativa applicabile in materia.

Tutta la documentazione è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/1972, all. B, art. 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/1983, convertito con modifiche con legge n. 17/1984.

2. FINALITÀ

L'operazione concorre a migliorare la competitività sostenibile delle imprese agroindustriali e indirettamente a sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari.

L'operazione contribuisce agli obiettivi trasversali del PSR:

- innovazione: sostenendo investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del prodotto che delle tecnologie e dell'organizzazione;
- ambiente: finanziando iniziative che concorrono alla tutela e al miglioramento dell'ambiente come ad esempio gli investimenti per il trattamento delle acque reflue;
- cambiamento climatico: sostenendo investimenti per la migliore gestione delle risorse idriche, il risparmio energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili e il contenimento delle emissioni.

Gli investimenti nelle imprese agroindustriali, stimolando la competitività del settore agricolo, favoriscono il riequilibrio economico-territoriale delle zone rurali contribuendo alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro.

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) ed

obbligatoriamente entro le ore 23.59.59 del 12 luglio 2018, termine ultimo perentorio per l'invio telematico tramite il SIAP (Sistema informativo agricolo piemontese), pena la non ricevibilità della domanda stessa.

L'assistenza per l'applicativo è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi (tel. 011-0824455). Negli orari sopra indicati è inoltre utilizzabile per l'assistenza il seguente indirizzo di posta elettronica: servizi.agricoltura@csi.it

4. OGGETTO DEL SOSTEGNO

4.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Il sostegno viene accordato, in coerenza con le previsioni dell'accordo di Partenariato, alle imprese che:

- sono in condizioni di redditività economica;
- rispettano gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
- dimostrano la fattibilità dell'intervento sotto l'aspetto tecnico, logistico e autorizzativo;
- propongono investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca (il testo giuridico dell'Allegato si riferisce alla nomenclatura combinata e si deve fare riferimento al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune).

I prodotti finali ottenuti possono non ricadere nell'allegato I del TFUE. In tal caso il sostegno viene accordato solo alle PMI nel rispetto di quanto previsto all'art. 44 del regolamento (UE) n. 702/2014.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dalle imprese all'atto della presentazione della domanda e mantenuti fino al pagamento del saldo del contributo.

Inoltre le imprese richiedenti, a pena di esclusione e/o decadimento della domanda di sostegno devono:

- dimostrare che almeno il 66% della materia prima trasformata e/o commercializzata sia di provenienza extraziendale;
- dimostrare il possesso dei terreni e dei fabbricati interessati all'investimento; non devono:

- avere un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore al 25% del totale complessivamente fatturato. Tale condizione riguarda la media degli ultimi 2 esercizi sociali precedenti la domanda di sostegno;
- trovarsi in fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale comunque denominata;
- essere in condizioni, compreso il legale rappresentante, che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ossia di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

4.1.1 INDICAZIONI SULLA DIMOSTRAZIONE DI ALCUNE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Di seguito sono specificate alcune condizioni di ammissibilità.

4.1.1.1 REDDITIVITÀ ECONOMICA DELL'IMPRESA NELLA SITUAZIONE EX ANTE GLI INVESTIMENTI

L'impresa, al fine di dimostrare di essere in condizioni di redditività economica, deve allegare alla domanda di sostegno il business plan predisposto utilizzando l'applicativo "Business Plan On Line" (BPOL-PSR) sviluppato da ISMEA nell'ambito della Rete Rurale Nazionale e accessibile sul portale www.sistemapiemonte.it. L'impresa dovrà compilare le maschere di interesse nell'ambito dell'applicativo, inserire la relazione tecnico-economica redatta utilizzando il format specifico della Regione Piemonte scaricabile dall'area di assistenza del BPOL, confermare il business plan ed ottenere il documento definitivo generato dall'applicativo in formato PDF e sul quale è presente il codice univoco "CBP".

Su sistema piemonte dovrà essere utilizzata la funzione per associare alla domanda di sostegno il business plan chiuso inserendo il relativo codice CBP. Effettuando l'associazione sul sistema viene reso disponibile il documento definitivo PDF che si considera allegato alla domanda ed è il documento valido per la valutazione della stessa.

L'indice di redditività, tra quelli calcolati dall'applicativo, che consente di evidenziare la capacità della gestione operativa delle imprese di produrre reddito, di reintegrare il capitale fisso consumato nel processo produttivo, di far fronte agli oneri finanziari ed al pagamento delle imposte, è identificato con il margine operativo lordo (MOL) della gestione caratteristica (collegata cioè all'attività tipica dell'azienda), inclusa la voce "Altri costi fissi" del BPOL sulla base dei dati relativi alla situazione ante investimenti, quindi riferito agli ultimi due esercizi sociali conclusi precedenti la presentazione della domanda di sostegno. Per esercizi sociali

conclusi si intendono gli esercizi amministrativi per i quali sia stato redatto e depositato al Registro imprese della Camera di Commercio il relativo bilancio, ovvero, per le imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi. Per il rispetto del requisito della redditività ex ante, il valore del MOL (inclusa la voce "Altri costi fissi", si veda nel BPOL la pagina risultati "Indicatori E.F.") deve essere pari o superiore a zero nei due esercizi considerati.

Le stesse regole si applicano anche per le imprese di nuova o recente costituzione che alla data di presentazione della domanda di sostegno dispongono di dati consuntivi di bilancio relativi ad un solo esercizio precedente la domanda di sostegno, e per il quale sia stato redatto e presentato in CCIAA il relativo bilancio e/o presentata la relativa dichiarazione dei redditi, sempre ché l'impresa abbia effettivamente svolto nell'esercizio di riferimento attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nel caso in cui, anche per un solo esercizio consuntivo, il valore dell'indicatore MOL (inclusa la voce "Altri costi fissi") sia minore di zero, l'impresa può corredare la domanda di sostegno con documentazione probante che attesti l'accadimento di eventi congiunturali o situazioni particolari tali da aver condizionato negativamente i risultati della gestione caratteristica relativamente agli anni con MOL negativo (ad esempio la particolare situazione delle società cooperative agricole che utilizzano come costi delle materie prime conferite gli effettivi pagamenti ai soci). Tali giustificazioni devono essere evidenziate nella nota sul progetto allegata al BPOL ed essere in relazione ai dati e agli indici calcolati nel business plan.

Per le imprese di nuova o recente costituzione che alla data di presentazione della domanda di sostegno:

- 1. dispongono di dati consuntivi di bilancio relativi ad un solo esercizio precedente la domanda di sostegno e per il quale non sia stato redatto e presentato in CCIAA il relativo bilancio e/o presentata la relativa dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del rispetto del requisito della redditività ex ante il valore del MOL (inclusa la voce "Altri costi fissi") deve essere pari o superiore a zero nell'esercizio in cui l'investimento è a regime (ultimo anno del business plan);
- 2. dispongono di dati consuntivi di bilancio relativi ad un solo esercizio precedente la domanda di sostegno o a più esercizi, ma non hanno effettivamente svolto in tale/i esercizio/i attività di impresa di trasformazione e commercializzazione, ai fini della verifica rispetto del requisito della redditività ex ante, il valore del MOL (inclusa la voce "Altri costi fissi") deve essere pari o superiore a zero nell'esercizio in cui l'investimento è a regime (ultimo anno del business plan);
- 3. non dispongono di dati consuntivi di bilancio, per il rispetto del requisito della redditività ex ante, il valore del MOL (inclusa la la voce "Altri costi fissi") deve essere pari o superiore a zero nell'anno in cui l'investimento è a regime (ultimo anno del business plan).

4.1.1.2 REDDITIVITÀ ECONOMICA DERIVANTE DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI EX-POST

Per la dimostrazione della redditività economica derivante dalla realizzazione degli investimenti ex post è necessario far riferimento al business plan elaborato utilizzando l'applicativo "B-POL" sviluppato da ISMEA nell'ambito della Rete Rurale Nazionale.

L'indice di redditività, tra quelli calcolati dall'applicativo, che consente di evidenziare l'economicità globale dell'impresa cioè la sua capacità di sfruttare gli investimenti in essere producendo un flusso di reddito proporzionato alle risorse impiegate, è il ROI (Return on Investment). Tale indice misura la capacità dell'azienda di dare una congrua remunerazione al capitale investito in azienda e si ottiene dal seguente rapporto:

ROI: "Rapporto percentuale tra il Reddito operativo dell'anno corrente (comprensivo della voce interessi attivi) e il valore medio del Totale Impieghi dell'anno corrente e dell'anno precedente".

Per il rispetto del requisito della redditività ex post, il valore del ROI relativo all'esercizio a regime (ultimo anno del business plan) deve essere almeno pari all'1,8% (pari al rendimento medio dei BTP decennali rilevato nel mese di marzo 2018). Il requisito della redditività ex post è ritenuto soddisfatto anche quando il valore del ROI relativo all'esercizio a regime (ultimo anno del business plan) rispetta entrambe le seguenti condizioni: il suo valore è maggiore di zero ed è uguale o maggiore al ROI relativo all'ultimo esercizio precedente la domanda di sostegno per il quale sia stato redatto e presentato in CCIAA il relativo bilancio, e/o per il quale sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi.

Le stesse regole si applicano anche per le imprese di nuova o recente costituzione che alla data di presentazione della domanda di sostegno dispongono di dati consuntivi di bilancio relativi ad un solo esercizio precedente la domanda di sostegno, e per il quale sia stato redatto e presentato in CCIAA il relativo bilancio e/o presentata la relativa dichiarazione dei redditi, sempre ché l'impresa abbia effettivamente svolto nell'esercizio di riferimento attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per le imprese di nuova o recente costituzione che, alla data di presentazione della domanda di sostegno:

- 1. dispongono di dati consuntivi di bilancio relativi ad un solo esercizio precedente la domanda di sostegno, e per il quale non sia stato redatto e presentato in CCIAA il relativo bilancio e/o presentata la relativa dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del rispetto del requisito della redditività ex ante, il valore percentuale del ROI deve essere superiore a zero nell'esercizio in cui l'investimento è a regime (ultimo anno del business plan);
- 2. dispongono di dati consuntivi di bilancio relativi ad un solo esercizio precedente la domanda di sostegno o a più anni ma non hanno effettivamente svolto in tale/i anno/i attività di impresa di

trasformazione e commercializzazione, ai fini della verifica del rispetto del requisito della redditività ex post, il valore percentuale del ROI relativo nell'esercizio a regime (ultimo anno del business plan) deve essere superiore a zero;

3. non dispongono di dati consuntivi di bilancio, per il rispetto del requisito della redditività ex post, il valore percentuale del ROI relativo all'esercizio a regime (ultimo anno del business plan) deve essere superiore a zero.

L'impresa può inserire nella nota sul progetto le considerazioni che ritiene opportune, riguardanti i dati previsionali utilizzati per la redazione del business plan e gli indici ottenuti, al fine di giustificare e rendere credibile il suo progetto di investimento.

Per le imprese che alla data di presentazione della domanda hanno redatto e presentato in CCIAA il bilancio dell'esercizio 2017 e/o hanno presentato la dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio 2017, nel software BPOL all'interno della Sezione "Dati di Progetto", in corrispondenza della cella "Ultimo anno a consuntivo", va inserito l'esercizio 2017 che rappresenterà l'esercizio di riferimento rispetto al quale misurare il miglioramento del requisito della redditività aziendale.

Per le imprese che alla data di presentazione della domanda non hanno ancora redatto e presentato in CCIAA il bilancio riferito all'esercizio 2017 e/o per le imprese che alla stessa data non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio 2017, nel software BPOL, all'interno della Sezione "Dati di Progetto", in corrispondenza della cella "Ultimo anno a consuntivo", va inserito l'esercizio 2016, che rappresenterà l'esercizio di riferimento rispetto al quale misurare il miglioramento del requisito della redditività aziendale.

Per tutte le imprese i tre anni del bilancio previsionale da inserire nel BPOL saranno il 2019, 2020 e 2021, quest'ultimo rappresenta pertanto l'anno a regime.

4.2 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri selezione sono quelli previsti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018.

I criteri di selezione 2A, 5, 13 e 16 non sono applicabili per le imprese di recente costituzione e le imprese non attive che al momento della presentazione della domanda non posseggono almeno due bilanci di esercizio consolidati.

Di seguito sono riportate le specifiche relative ad alcuni criteri di selezione.

4.2.1 PRINCIPIO DURATA CONTRATTI DI FORNITURA MATERIE PRIME: CRITERIO SELEZIONE 8A

L'impresa che ha ottenuto il punteggio relativo al principio di selezione 8, in sede di domanda di pagamento del saldo del contributo, dovrà presentare i contratti di fornitura dei prodotti come da impegno in domanda di sostegno, pena la decadenza del progetto approvato e la restituzione dei contributi già eventualmente percepiti, come da manuale delle procedure di ARPEA.

I contratti devono essere sottoscritti con imprenditori agricoli, singoli o associati, o con Organizzazioni di produttori (OP) riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Le forme associative e le OP devono avere la disponibilità del prodotto o uno specifico mandato a vendere, espressamente rilasciato da ciascuno dei propri aderenti.

Le Società cooperative agricole che intendono avvalersi dei punteggi relativi al principio di selezione 8, sono esentate dalla presentazione dei contratti per la materia prima conferita dai soci (dato dell'ultimo anno di conferimento). Per ottenere un punteggio superiore a quello garantito dai conferimenti dei soci, dovranno presentare dei contratti di fornitura per il quantitativo di materia prima necessaria.

Per le imprese che hanno richiesto ed ottenuto il punteggio relativo al principio di selezione 7 (Partecipazione dell'impresa a programmi finalizzati alla diminuzione del rischio di contaminazioni) i contratti di fornitura della materia prima tra produttore e trasformatore devono fare esplicito riferimento al programma ed ai relativi protocolli finalizzati alla diminuzione del rischio di contaminazione.

I contratti di fornitura devono:

- a. essere stipulati con produttori agricoli singoli od associati e/o organizzazioni di produttori;
- b. essere redatti in forma scritta e registrati;
- c. avere durata pari a quanto previsto da impegno in domanda di sostegno e validità dalla data della domanda di pagamento del saldo del contributo;
- d. coprire la percentuale del fabbisogno di materia prima (prodotto di base, semilavorati, sottoprodotti, etc.) dell'impianto finanziato indicata dal relativo impegno inserito in domanda di sostegno.

Per impianto finanziato si intende:

- 1) l'intero stabilimento, qualora il finanziamento pubblico riguardi la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- 2) l'intero stabilimento, qualora il finanziamento pubblico riguardi l'ammodernamento tecnologico nel suo complesso di uno stabilimento esistente;
- 3) una specifica linea di lavorazione di uno o più prodotti.

I contratti devono riportare almeno i seguenti elementi:

- 1. tipologia, qualità e quantità di prodotti agricoli sottoposti a contratto;
- 2. dati anagrafici del produttore di base, del socio conferente o dell'associazione di produttori (ragione sociale, data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale, partita IVA ecc.);
- 3. durata dei contratti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, condizioni di rinnovo ed eventuali clausole di risoluzione;
- 4. criteri di determinazione del prezzo;
- 5. tempi e modalità di consegna della materia prima e/o dei semilavorati;
- 6. tempi, condizioni di pagamento e normativa vigente applicabile per il settore produttivo considerato;
- 7. eventuali criteri per il pagamento dei prodotti secondo la qualità;
- 8. clausole di garanzia;
- 9. istituto al quale ricorrere per la soluzione delle controversie.

4.2.2 PRINCIPIO INVESTIMENTI CHE NON CONSUMANO NUOVO SUOLO: CRITERIO SELEZIONE 10

La valutazione dei progetti secondo il criterio di selezione 10 avviene attraverso la compilazione di elaborati che riassumono i dati di progetto.

A questo scopo sono stati redatte apposite schede in formato A4 (Scheda di autovalutazione criterio di selezione 10 - Stato di fatto -- Scheda di autovalutazione criterio di selezione 10 - Progetto -- Scheda di autovalutazione criterio di selezione 10 - Valutazione punteggio) da compilare da parte del tecnico abilitato e da allegare alla domanda in modo da semplificare la comunicazione dei dati essenziali e la valutazione degli stessi da parte degli uffici regionali:

- le prime due di tipo grafico, una per lo stato di fatto e una per il progetto, riportanti ognuna uno schema planimetrico in scala adeguata al formato del modello e i dati richiesti (superficie del lotto, superficie a verde e superfici esterne impermeabili, superficie totale delle coperture e superficie delle coperture ecologiche);
- la terza scheda riporta la valutazione dei risultati e assegna il corrispondente punteggio. Il criterio è puramente quantitativo e può essere valutato in modo univoco calcolando i coefficienti K, di consumo del suolo e J, di premialità per le coperture ecologiche.
- Il punteggio massimo ottenibile è di 3 punti.

Le ristrutturazioni senza ampliamento non danno luogo a punteggio.

4.2.3 PRINCIPIO INVESTIMENTI DI CARATTERE INNOVATIVO SIA SOTTO IL PROFILO DEL PRODOTTO CHE DELLE TECNOLOGIE E DELL'ORGANIZZAZIONE: CRITERIO SELEZIONE 12

Sono considerati investimenti di carattere innovativo gli investimenti tecnologici (nuovi impianti, macchinari e strumentazioni informatiche) destinati a innovare i processi aziendali sotto il profilo del prodotto, delle tecnologie e dell'organizzazione.

Le spese per la realizzazione di opere edili, comprese le opere edili speciali (impianti elettrici, idrici, termici), non vengono mai prese in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio anche quando sono complementari o connesse all'installazione degli impianti tecnologici.

Il punteggio aggiuntivo per gli interventi innovativi conformi al modello industria 4.0 può essere attribuito agli investimenti ammissibili ai sensi del presente bando che possiedono le caratteristiche tecniche indicate negli elenchi di cui all'allegato A della legge n. 232/2016 (legge di Stabilità 2017), così come modificata dall'articolo 7-novies del decreto legge 29/12/2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27/02/2017, n. 18.

La conformità degli investimenti al modello industria 4.0 deve essere attestata da un professionista abilitato (ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali) attraverso la redazione di una relazione tecnica da presentarsi unitamente alla domanda di sostegno. La relazione deve contenere le informazioni presenti nel facsimile relazione tecnica investimenti industria 4.0 (Criterio di selezione 12).

4.3 CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono beneficiare del sostegno previsto dal PSR le imprese che:

- 1. realizzano investimenti che non rispettano i divieti, le limitazioni e le prescrizioni dell'operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del PSR;
- 2. non siano in regola con il DURC (Documento unico di regolarità contributiva);
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità irrogate nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali, incluse sanzioni derivanti dal mancato rispetto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
- 4. non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- 5. siano in condizioni (compreso il legale rappresentante) che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ossia di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

4.4 INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti finanziati devono rispettare le eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni al sostegno comunitario previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato e quanto previsto al capitolo 14. "Informazioni sulla complementarietà" del PSR vigente.

Gli investimenti ammissibili al sostegno sono i seguenti:

- investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative, a rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità dei prodotti, alla tutela ambientale, all'aumento di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- investimenti per il risparmio idrico e per il trattamento delle acque reflue;
- investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e in coerenza con l'Accordo di partenariato;
- investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food a fini di autoconsumo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014. In coerenza con l'Accordo di partenariato, è esclusa dal sostegno la produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. Non sono ammissibili gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da PMI che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE).

4.5. INIZIO E DECORRENZA DEGLI INVESTIMENTI

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti avviati dopo la presentazione della domanda di sostegno telematica. La stipula dei contratti o le ordinazioni di lavori e/o di forniture devono essere successivi alla data di pubblicazione del bando purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.

Le fatture, i documenti di trasporto, i pagamenti (compresi gli acconti e le caparre confirmatorie) relativi alle spese ammissibili, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento, ad eccezione delle spese generali, come specificato al capitolo 4.7 Spese ammissibili al sostegno.

4.6 TERMINI PER LA CONCLUSIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti si intendono ultimati quando sono completamente realizzati e inseriti nel normale ciclo aziendale e le relative spese, comprese quelle generali e le ritenute d'acconto, sono state effettivamente pagate dal soggetto beneficiario entro il termine di conclusione del progetto indicato nel provvedimento di concessione.

Il termine massimo per l'ultimazione degli investimenti progetti è di 18 mesi a decorrere dalla data di emissione del provvedimento di approvazione della domanda di sostegno.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga indicata al capitolo 15. Domanda di proroga.

La domanda di pagamento del saldo del contributo deve essere presentata entro il termine indicato al capitolo 11.3 Domanda di saldo.

4.7 SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Una spesa è ammissibile se risulta essere:

- a) sostenuta dopo la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali legate a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc. necessari per la presentazione della domanda medesima che sono ammissibili se sostenute successivamente alla data di pubblicazione del bando;
- b) sostenuta e pagata entro il termine per la conclusione degli investimenti stabilito con la determinazione di approvazione del progetto e la concessione del contributo;
- c) imputabile ad un investimento finanziabile;
- d) congrua rispetto all'azione ammessa, coerente con il progetto e con la sua dimensione;
- e) comprovata da fatture (o documenti contabili aventi forza probante equivalente, nel rispetto delle vigenti normative contabili e fiscali) e corrispondere a pagamenti effettuati dal beneficiario.
 - Le fatture devono essere dettagliate e quelle relative a impianti, macchinari ed attrezzature devono riportare il numero di matricola e devono essere annullate come indicato ai capitoli 11.2 e 11.3;
- f) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione:
- g) contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e iscritta a cespite, ad eccezione delle spese generali che possono anche non essere iscritte a cespite:
- h) relativa ad impianti, macchinari, attrezzature nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

Qualora una spesa riguardi anche investimenti e/o prodotti non finanziabili, e non sia possibile

imputare analiticamente i rispettivi costi, questi saranno considerati ammissibili "pro quota" in relazione alla parte finanziabile dell'investimento.

Le spese per essere ammesse al sostegno devono derivare da:

- computo metrico estimativo (redatto utilizzando il prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato con D.G.R. n. 6-6435 del 2 febbraio 2018, reperibile sul sito web della regione Piemonte all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index18.htm);
- · confronto tra almeno 3 preventivi.

I preventivi, devono essere dettagliati (capacità, potenze, quantità, condizioni), comparabili e riportare l'indicazione degli importi delle voci/macrovoci di spesa. In caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti, autonomi e concorrenti) e rilasciate da imprese attive nel settore oggetto dell'investimento.

Nel caso di opere edili speciali (come definite al punto 4.7.1 Spese ammissibli lettera b.) i preventivi devono inoltre essere i riferiti ad un capitolato o computo.

Per gli investimenti afferenti macchinari, impianti, attrezzature o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

L'utilizzo di un solo preventivo può altresì ricorrere nel caso di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, facendo ricorso al medesimo fornitore. Anche in questo caso è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, che attesti la necessità tecnica delle soluzioni adottate.

Nei casi sopraccitati di presentazione di un solo preventivo alla domanda di sostegno dovrà essere allegata una perizia asseverata rilasciata e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto nella materia oggetto dell'investimento, attestante la congruità del prezzo indicato nel preventivo.

4.7.1 SPESE AMMISSIBILI

a. Acquisto di fabbricati fino ad un massimo del 15% del costo dell'intero progetto. La spesa finanziabile è la minore tra quella dichiarata nell'atto di acquisto (valore di mercato) e il valore catastale rivalutato ai sensi del Testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986).
L'immobile deve essere oggetto di una sostanziale ristrutturazione e occorre dimostrare la

convenienza economica dell'operazione rispetto alla costruzione ex novo. L'immobile non deve essere stato oggetto di finanziamenti pubblici negli ultimi dieci anni.

Non è ammesso l'acquisto di un immobile già in possesso e/o in uso da parte dell'impresa richiedente o di proprietà dei soci della stessa o di imprese associate o collegate.

b. Costruzione e ristrutturazione di immobili destinati alla trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali.

Le opere edili sono classificate:

- opere edili a computo metrico (il computo metrico deve essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato con D.G.R. n. 6-6435 del 2 febbraio 2018 reperibile sul sito web della regione Piemonte all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index18.htm);
- opere edili speciali non individuabili sul prezzario di riferimento (in alternativa per gli impianti elettrici, termici ed idrici/sanitari è comunque possibile presentare il computo metrico redatto utilizzando il prezzario sopra indicato).
- c. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche (hardware), per la trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali.

Gli impianti elettrici (comprese le cabine attrezzature delle cabine di trasformazione), idrici, termici anche quando sono complementari o connessi all'installazione degli impianti tecnologici non rientrano mai in questa tipologia di investimenti.

d. Investimenti immateriali:

- sviluppo ed acquisto di programmi informatici e acquisto di brevetti e licenze fino ad un massimo del 12% della spesa ammissibile (comprese le spese generali di cui al successivo punto);
- spese generali per consulenze e onorari professionali per la redazione del progetto e studi di fattibilità, nella misura massima dell'8% delle spese per investimenti di cui alla lettera a) e del 2,5% delle spese di cui alla lettera c).

4.7.2 PARTICOLARI CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI

1. Investimenti ammissibili per l'efficientamento energetico

Impianti, dispositivi, interventi che non modificano le strutture edilizie, <u>specificatamente dedicati</u> all'efficientamento energetico del ciclo produttivo aziendale come da seguente elenco:

a. rifasamento elettrico con inverter e adegumanto dei quadri elettrici;

- b. illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);
- c. apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento;
- d. impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, scambiatori di calore ad entrata d'aria geotermica (detti anche a pozzo canadese), pompe di calore;
- e. recupero di cascami termici (sfruttamento della temperatura residua da impianti aziendali);
- f. raffrescamento passivo e cappotto termico delle strutture;
- g. sistemi di cogenerazione e trigenerazione se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MW per domanda di sostegno.

Non sono ammessi investimenti con un risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito, in spese ammissibili.

Gli investimenti per l'efficientamento energetico non possono superare il 10% della spesa ammissibile.

2. Investimenti ammissibili per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel caso di utilizzo di biomasse, sono ammissibili sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari. Non è ammissibile l'utilizzo di materie prime derivanti da colture dedicate.

Gli investimenti per la produzione di energia sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MW per domanda di sostegno.

Gli impianti finanziati per la produzione di energia non devono ricevere alcuna ulteriore forma di incentivo.

Gli impianti fotovoltaici e solari termici sono ammessi unicamente se posizionati sulle coperture dei fabbricati.

Gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50% (ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014).

Gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da PMI che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE) non sono ammissibili.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non possono superare il 10% della spesa ammessa.

3. <u>Investimenti ammissibili per il risparmio idrico:</u>

Sono ammissibili i seguenti impianti specificatamente dedicati:

- a. Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo.
- b. Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurne il prelievo dall'esterno.
- c. Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione.

Gli investimenti devono apportare un risparmio idrico pari almeno al 10% rispetto alla media dei consumi totali dei due anni precedenti la domanda di sostegno.

Gli investimenti per il risparmio idrico non possono superare il 10% della spesa ammessa.

4. <u>Investimenti ammissibili per la tutela e il miglioramento dell'ambiente</u>

Sono ammissibili i seguenti impianti specificatamente dedicati:

- a. Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.
- b. Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).
- c. Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).

Gli investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente non possono superare il 10% della spesa ammessa.

4.8 SPESE NON AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Non sono ammissibili le spesa relative a:

- a. spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno (data dell'invio telematico). Le spese generali possono essere ammesse dalla data di pubblicazione del bando;
- b. adattamenti tecnico-economici realizzati prima della domanda di variante e non segnalati alla presentazione della variante stessa;
- c. spese notarili, spese per la costituzione di polizze fideiussorie, IVA, tasse e altre imposte;
- d. spese ed oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- e. acquisto di terreni;

- f. acquisto di fabbricati destinati alla demolizione;
- g. acquisto di un fabbricato già in possesso e/o in uso da parte dell'impresa richiedente o di proprietà dei soci della stessa o di imprese associate o collegate;
- h. l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- i. fabbricati destinati ad uso abitativo, compresi quelli destinati al personale di custodia;
- j. creazione e allestimento di spazi destinati alla vendita, sale degustazioni e aule didattiche;
- k. qualsiasi tipo di demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia), rimozione, smontaggio, rimontaggio e assemblaggio di opere, manufatti e impianti esistenti;
- acquisto di autoveicoli, automezzi (anche semoventi), rimorchi di qualunque genere anche attrezzati;
- m. arredi da ufficio;
- n. acquisto di qualsiasi genere di imballaggi, cassoni, contenitori, barrique, botti con una capacità inferiore a 10 hl, ecc. anche se ammortizzabili;
- o. investimenti immateriali diversi da quelli consentiti;
- p. indennità versate dai beneficiari a terzi per espropri, frutti pendenti ecc.;
- q. qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- r. riparazioni e materiale di consumo;
- s. acquisto ed installazione di impianti, macchinari ed attrezzature usati;
- t. noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
- u. investimenti finalizzati alla mera commercializzazione, realizzati da beneficiari che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti);
- v. interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- w. investimenti destinati ad adeguamenti a normative vigenti, cogenti e i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- x. spese per progetti di promozione e ricerca;
- y. investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);
- z. investimenti destinati alla produzione di energia elettrica eccedente l'autoconsumo;
- aa.investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da PMI che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE);
- bb. spese rendicontate con fatture non annullate come previsto ai capitoli 11.2 Domanda di acconto (stato di avanzamento lavori) e 11.3 Domanda di saldo.

5. IMPEGNI

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno. Gli impegni sottoscritti si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere parzialmente gli obiettivi dell'operazione.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali provoca la <u>decadenza totale</u> della domanda di sostegno; il mancato rispetto degli impegni accessori provoca invece una <u>riduzione dell'importo</u> e la decadenza parziale della domanda di sostegno.

Gli impegni essenziali e quelli accessori sono stabiliti con la determinazione dirigenziale del Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed Energia rinnovabile n. 26 del 12 gennaio 2018 Allegato A, punto 3) Impegni.

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE

Ai fini del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento finanziato, il beneficiario deve utilizzare le seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico bancario o postale o ricevuta bancaria (Riba).
- b) Pagamenti effettuati tramite il modello F24. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o all'accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

I bonifici di cui la lettera a) devono essere effettuati singolarmente (non disposizioni multiple).

L'operazione sull'estratto conto deve essere individuata con numero della fattura e ditta creditrice.

Il beneficiario deve produrre copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

Qualora queste informazioni non siano rintracciabili da estratto conto, si dovrà produrre copia del relativo bonifico o riba.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante.

7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

7.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 il Responsabile dei Procedimenti, connessi al presente bando è, così come individuato dalla deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2016, n. 41-4515, il Dirigente *pro tempore* del Settore

Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura.

A seguito della presentazione di domanda di sostegno per la partecipazione al bando, a ciascun richiedente sarà comunicato il responsabile del procedimento della propria domanda.

7.2 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale del Piemonte.

Il Responsabile del trattamento dei dati è:

- per la domanda di sostegno il dirigente responsabile del sistema informativo agricolo regionale piemontese (SIAP);
- per la domanda di pagamento il Direttore pro tempore dell'A.R.P.E.A.

7.3 DOMANDE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Le domande obbligatorie relative all'attuazione degli interventi sono:

- Domanda di sostegno
- Domanda di pagamento di saldo

Potranno essere presentate:

- Domanda di pagamento anticipo
- Domanda di pagamento acconto
- Domanda di rinuncia
- Richiesta di annullamento domanda di pagamento
- Domanda di variante
- Domanda di proroga
- Domanda di correzione errori palesi

Le domande sono predisposte e presentate esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura".

La modulistica relativa alle domande e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della Regione - sezione Agricoltura.

Gli allegati alle domande sono trasmessi esclusivamente in formato digitale .pdf, utilizzando le modalità previste dal servizio "PSR 2014-2020". Possono essere allegati file di formati diversi dal .pdf (Excel, Word, Access,...) unicamente finalizzati alla gestione semplificata dell'istruttoria; a tale proposito si informa che faranno fede esclusivamente i file degli atti in formato .pdf e che

di eventuali difformità tra .pdf e altri formati sarà ritenuto responsabile il richiedente. Ogni file può avere una dimensione massima di 20 Mb.

A conclusione dell'istruttoria amministrativa della domanda viene redatto, qualora previsto, un verbale contenente le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato l'esito:

- negativo
- parzialmente positivo
- positivo

Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda), comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il Settore può chiedere documentazione integrativa e chiarimenti ritenuti necessari all'istruttoria della domanda.

Tutti gli stati, qualità personali e fatti dichiarati con le domande e i relativi allegati, sono resi a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Sul 100% delle domande sono effettuati i controlli amministrativi richiesti dalla normativa comunitaria.

I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Tale controllo in azienda è svolto dopo l'inizio dei lavori e, di norma, dopo la presentazione della domanda di pagamento di acconto e di saldo e prima della liquidazione del contributo.

8. DOMANDA DI SOSTEGNO

8.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le imprese che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritte all'anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

A tal fine le imprese possono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. L'elenco dei CAA è consultabile sul sito istituzionale di A.R.P.E.A.

Le imprese possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede con la carta nazionale dei servizi (CNS) o con username e password, acquisite mediante "registrazione light" al portale www.sistemapiemonte.it. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020");
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura sviluppo rurale", nella modulistica е sezione (http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe.

Le imprese già iscritte all'anagrafe devono comunque validare il fascicolo aziendale dopo la data del 1° gennaio 2018.

La domanda di sostegno è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". A tal fine il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell'apertura del bando e oltre il termine fissato nello stesso. Sono irricevibili le domande in stato di "bozza" e le domande in formato cartaceo, anche se presentate nei termini del bando.

Per accedere al servizio "PSR 2014-2020" il richiedente può utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o deve dotarsi di username e password, mediante registrazione sul portale www.sistemapiemonte.it. Per tutti i servizi dell'Agricoltura è sufficiente la "registrazione light".

Le credenziali di accesso non scadono. In caso di problemi occorre contattare il servizio di assistenza.

Attraverso la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali di accesso l'utente viene identificato e in tal modo firma la domanda digitale: pertanto l'invio della domanda deve essere effettuato da un richiedente con potere di firma (legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.). Le domande presentate attraverso i CAA, se non vengono firmate con firma grafometrica, devono essere stampate, sottoscritte e conservate nel fascicolo aziendale.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:

- Tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA.
- Il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura" a cui accede con la CNS o con le credenziali di accesso acquisite mediante registrazione portale www.sistemapiemonte.it (registrazione light). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n. 3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In

questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati.

Il servizio on-line "PSR 2014-2020" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

La domanda di sostegno può riguardare anche più di una unità produttiva.

La presentazione della domanda di sostegno da parte delle imprese così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'ammissione al sostegno non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

La domanda di sostegno comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere.

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale. Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità dell'operazione ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Organismo Delegato competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

8.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista nel presente paragrafo.

A pena di ricevibilità, la domanda di sostegno e gli allegati devono essere debitamente compilati in tutte le loro parti.

Le imprese che all'atto della presentazione della domanda sono costituite da meno di due anni dovranno far riferimento (specificandolo) agli anni di attività effettiva svolta.

L'impresa richiedente dovrà presentare:

1) Domanda di sostegno (prevista nella procedura informatica).

2) Business plan predisposto utilizzando l'applicativo "Business Plan On Line" (BPOL-PSR) sviluppato da ISMEA nell'ambito della Rete Rurale Nazionale e accessibile sul portale www.sistemapiemonte.it.

Il business plan è composto da una parte economico finanziaria con i dati di bilancio consuntivi e preventivi dell'impresa e da una parte descrittiva con le informazioni sull'impresa e sul progetto (relazione descrittiva del business plan). L'obbligo di presentazione del business plan riguarda tanto la parte economico finanziaria quanto la parte descrittiva, attesa la complementarietà delle informazioni contenute nelle due sezioni.

L'impresa dovrà compilare le maschere di interesse nell'ambito dell'applicativo, inserire la relazione descrittiva del business plan redatta utilizzando il format specifico della Regione Piemonte scaricabile dall'area di assistenza del BPOL, confermare il business plan ed ottenere il documento definitivo generato dall'applicativo in formato PDF e sul quale è presente il codice univoco "CBP"

Su sistema piemonte dovrà essere utilizzata la funzione per associare alla domanda di sostegno il business plan chiuso inserendo il relativo codice CBP. Effettuando l'associazione sul sistema viene reso disponibile il documento definitivo PDF che si considera allegato alla domanda ed è il documento valido per la valutazione della stessa.

- 3) Copia delle dichiarazione dei redditi degli ultimi due esercizi sociali (solo per le imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio). Le stesse imprese devono allegare per gli stessi anni lo Stato patrimoniale e il Conto economico riclassificati secondo le voci previste nel file excel "Schemi per la riclassificazione bilanci ante Misura 4.2"; tale file si può trovare, nella sezione "Assistenza", sull'applicativo "Business Plan On Line" della Rete Rurale Nazionale (BPOL) di cui al punto precedente.
- 4) Relazione sui punteggi.
 - Per ogni criterio di priorità attivato occorre indicare la documentazione a supporto come previsto nell'allegato alla D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018. Inoltre se il punteggio è collegato ad investimenti inseriti nella domanda di sostegno occorre dettagliare gli importi di ciascun investimento e, se del caso, giustificare l'entità del punteggio autoassegnato.
- 5) Copia della deliberazione del competente organo societario con la quale si approva l'investimento (riportare sintetica descrizione e costo degli investimenti richiesti nella domanda di sostegno) e si autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di sostegno, a riscuotere il contributo e a compiere quanto necessario per l'espletamento della pratica. Per le società di persone tale atto è assimilato ad una dichiarazione,

- sottoscritta da tutti i soci indipendentemente dai poteri del legale rappresentante o dai patti sociali.
- 6) Relazione tecnico economica che dimostri la convenienza all'acquisto dell'immobile rispetto alla costruzione ex-novo.
- 7) Documentazione giustificativa dei punteggi previsti con la D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018.
- 8) Un preventivo corrispondente ad ogni intervento inserito in domanda.
- 9) Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti, la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione. I titoli dovranno essere registrati e trascritti ove richiesto dalle disposizioni legislative in materia. Nel caso di titolo di proprietà è possibile presentare in alternativa al titolo di provenienza la visura castatale corredata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la proprietà.
- 10) Contratto preliminare di compravendita registrato (nel caso di acquisto di fabbricati). Il contratto deve essere stipulato successivamente alla data di pubblicazione del bando.

L'impresa deve documentare fotograficamente i luoghi, i macchinari, gli impianti e le attrezzature interessati dagli investimenti prima degli interventi. Tale documentazione sarà richiesta per le domande ammesse alla fase di istruttoria.

9. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La comunicazione dell'avvio del procedimento avviene con comunicazione telematica tramite posta elettronica certificata.

La valutazione delle domande di sostegno si articola nelle fasi di istruttoria dell'ammissibilità, approvazione delle graduatorie, istruttoria dell'ammissione e approvazione della domanda.

Gli esiti delle fasi di istruttoria dell'ammissibilità, di approvazione delle graduatorie, di istruttoria dell'ammissione e approvazione della domanda sono comunicati agli interessati via PEC.

Le fasi di istruttoria dell'ammissibilità e di istruttoria dell'ammissione della domanda consistono in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- la verifica della ricevibilità (intesa come rispetto della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati);
- la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- la verifica dei punteggi autoattribuiti e l'attribuzione definitiva del punteggio in relazione ai criteri di selezione adottati;
- · la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;

- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni;
- la verifica dell'ammissibilità delle spese: la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel capitolo "spese ammissibili" del presente bando, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
- un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento;
- la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

9.1 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E GRADUATORIE

Il Settore verifica l'idoneità delle domande di sostegno e assegna i punteggi di merito applicando i criteri di selezione approvati con la D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018, predisponendo per ognuna un verbale di istruttoria dell'ammissibilità.

Le domande ritenute idonee saranno inserite nelle graduatorie di settore con indicazione per ogni domanda del punteggio di merito, della spesa massima ammissibile, del contributo massimo concedibile e della loro finanziabilità o non finanziabilità per mancanza di risorse.

Le domande non idonee saranno archiviate con provvedimento motivato.

Ai sensi della D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 41-4515 (Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione), le determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie sono adottate entro 180 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando (scheda 185), salvo le cause di interruzione e sospensione intervenute secondo le modalità previste dalla legge.

9.2 ISTRUTTORIA DI AMMISSIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Le domande idonee saranno finanziate nei limite degli stanziamenti assegnati ad ogni settore produttivo o gruppi di settori produttivi.

Le imprese le cui domande risultano idonee e finanziabili devono completare il progetto inviando telematicamente, entro i termini che saranno indicati in apposita comunicazione, la seguente documentazione:

 Relazione tecnica descrittiva delle opere edili redatta e sottoscritta da tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), riportante descrizione dei materiali da utilizzare e dei lavori da effettuare e

- contenente la motivazione per cui si considerano speciali le opere edili per le quali sono stati presentati i preventivi.
- 2. Disegni esecutivi quotati delle opere edili (piante, sezioni, prospetti, etc.) sottoscritti da un tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).
- 3. Computo metrico estimativo delle opere edili previste.
 - Il computo metrico, sottoscritto da un tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato con D.G.R. n. 6-6435 del 2 febbraio 2018, reperibile sul sito web della regione Piemonte all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index18.htm
- 4. Due preventivi di ditte del settore per le opere edili speciali (a completamento della serie dei tre preventivi per ogni intervento richiesto in domanda).
- 5. Due preventivi di ditte del settore per ogni impianto, macchinario ed attrezzatura (a completamento della serie dei tre preventivi per ogni intervento richiesto in domanda).
- Relazione tecnica illustrativa, predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo nel caso non sia stato possibile reperire tre differenti offerte comparabili.
- 7. Relazione tecnica illustrativa, predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, che attesti la necessità tecnica delle soluzioni adottate nel caso di utilizzo di un solo preventivo per il completamento/implementazione di impianti preesistenti.
- 8. Perizia asseverata rilasciata e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto nella materia oggetto dell'investimento, attestante la congruità del prezzo indicato in caso di unico preventivo.
- 9. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica del legale rappresentante, concernente i preventivi di cui ai punti 5 e 6 (e di quelli presentati in domanda), che evidenzi il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- 10. Titolo di possesso dei fabbricati (in caso di acquisto) registrato e trascritto.
- 11. Perizia giurata ai sensi dell'art. 18 del DPR 22 del 5 febbraio 2018 (in caso di acquisto di immobili).
- 12. In alternativa, a seconda delle tipologie di opere edili inserite nel progetto:
 - copia del permesso di costruire o altro titolo abilitativo (DIA, SCIA, CILA, CIL), ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che gli interventi previsti non sono soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

- 13. documentazione fotografica dei luoghi, macchinari, impianti e attrezzature interessati dagli investimenti prima degli interventi.
- 14. Layout aziendale ex ante con indicazione delle macchine presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.
- 15. Altra documentazione ritenuta necessaria.

Deve essere altresì presentata entro i medesimi termini dell'invio telematico copia cartacea dei disegni esecutivi quotati delle opere edili.

I verbali di istruttoria di ammissione costituiscono la base per le determinazioni dirigenziali di:

- archiviazione delle domande di sostegno con motivazione dell'archiviazione stessa;
- approvazione, anche parziale, della domanda di sostegno e di concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare).

La domanda di sostegno ammessa deve confermare il punteggio complessivo assegnato con l'istruttoria di ammissibilità. Possono solo variare i punteggi conseguenti gli investimenti ammessi in sede di istruttoria, ma in questo caso il punteggio ricalcolato deve essere superiore o pari all'ultima domanda idonea e finanziata in ciascuna graduatoria di bando.

Ai sensi della D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 41-4515 (Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione) e della D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018 la determinazione dirigenziale di approvazione della domanda verrà adottata entro 180 giorni dalla data della determinazione di approvazione della graduatoria (scheda 186), salvo le cause di interruzione e sospensione intervenute secondo le modalità previste dalla legge.

I tempi per il completamento della documentazione da parte del beneficiario non rientrano nel calcolo della tempistica.

Attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP)

Alla domanda di sostegno finanziata, verrà assegnato e comunicato un Codice Unico di Progetto (CUP); il Codice Unico di Progetto è richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).

10. VARIANTE, ADATTAMENTO TECNICO, ADATTAMENTO TECNICO-ECONOMICO, VOLTURA

Le ditte beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

Le modifiche possono essere di tre tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico economico.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento.

10.1 VARIANTE

Sono varianti il cambio di sede dell'investimento e la modifica degli investimenti approvati per un importo superiore al 20% della spesa ammessa.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa.

La domanda di variante non può comportare l'aumento del sostegno concesso; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Il beneficiario deve presentare preventiva richiesta di variante: non sono ammissibili varianti in sanatoria.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

Nel caso di cambio di sede, gli investimenti già realizzati sono ammissibili solo se possono essere trasferiti nella nuova sede.

E' possibile presentare una sola domanda di variante.

La variante per essere ammissibile deve:

- a) rispettare la disciplina dell'operazione 4.2.1;
- b) confermare la finalità del progetto approvato;
- c) confermare il punteggio complessivo assegnato nella fase di valutazione della domanda;
- d) confermare un importo che rispetti il limite minimo di spesa previsto dal bando.

Il Settore si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale, e provvederà ad approvare la variante con determinazione dirigenziale.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

10.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

La stipula dei contratti o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono anche essere antecedenti la richiesta di variante, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo tale data.

Le fatture, i documenti di trasporto, i pagamenti (compresi gli acconti e le caparre confirmatorie) dovranno essere successivi alla data di presentazione della domanda di variante, pena la non ammissibilità della spesa.

La documentazione da produrre è la seguente:

- 1) Domanda di variante (prevista nella procedura informatica).
- 2) Deliberazione del competente organo societario, con il quale si approva la variante e si autorizza il legale rappresentante a presentare richiesta di variante. Per le società di persone tale atto è assimilato ad una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soci indipendentemente dai poteri del legale rappresentante o dai patti sociali.
- 3) Relazione di variante sottoscritta dal legale rappresentante (descrizione, motivazioni e conseguenze sul piano tecnologico, del processo produttivo, del prodotto e del mercato, ecc.).
- 4) Quadro di raffronto con il progetto precedentemente approvato, come da Modello "Quadro di raffronto variante".
- 5) Elenco delle fatture relative agli adattamenti tecnico-economici già realizzati e segnalati nel quadro di raffronto.
- 6) Disegni esecutivi quotati delle opere edili (piante, sezioni, prospetti, etc.) sottoscritti da tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).
- 7) Computo metrico estimativo delle opere edili. Il computo metrico, sottoscritto da un tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), dovrà essere redatto utilizzando il prezzario indicato per la presentazione della domanda di sostegno.
- 8) Tre preventivi di ditte del settore per le opere edili speciali.
- 9) Tre preventivi di ditte del settore per ogni impianto, macchinario ed attrezzatura.
- 10) Una relazione tecnica illustrativa, predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo nel caso non sia stato possibile reperire tre differenti offerte comparabili.

- 11) Una relazione tecnica illustrativa, predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, che attesti la necessità tecnica delle soluzioni adottate nel caso di utilizzo di un solo preventivo per il completamento/implementazione di impianti preesistenti.
- 12) Perizia asseverata rilasciata e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto nella materia oggetto dell'investimento, attestante la congruità del prezzo indicato in caso di unico preventivo.
- 13) In alternativa, a seconda delle tipologie di opere edili inserite nel progetto:
 - copia del permesso di costruire o altro titolo abilitativo (DIA, SCIA, CILA, CIL), ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante che gli interventi previsti non sono soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
- 14) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, sottoscritta dal legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti 8 e 9 che evidenzi il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto più idoneo.

La documentazione indicata, da allegare alla domanda di variante, dovrà pervenire in forma completa.

Deve essere altresì presentata entro i medesimi termini dell'invio telematico copia cartacea dei disegni esecutivi quotati delle opere edili.

10.3 ADATTAMENTO TECNICO

Non sono considerate varianti o adattamenti tecnico-economici al progetto approvato le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative ed i cambi di fornitore fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione pertanto il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso e non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno.

Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

10.4 ADATTAMENTO TECNICO-ECONOMICO

Sono considerati adattamenti tecnico-economici le modifiche non sostanziali al progetto approvato che completano e migliorano il progetto stesso. Le modifiche apportate non devono superare l'importo del 20% della spesa ammessa. L'adattamento tecnico-economico non

richiede preventiva autorizzazione, pertanto il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso e non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno.

L'aumento di prezzo di un investimento invariato nelle sue caratteristiche qualitative e quantitative non è considerato adattamento tecnico-economico e non è ammissibile in sede di domanda di pagamento.

In sede di valutazione della domanda di pagamento di saldo gli investimenti introdotti come adattamento tecnico-economico possono essere liquidati fino ad un massimo del 20% della spesa totale ammessa a finanziamento (risultante dal provvedimento di approvazione) effettivamente sostenuta.

In caso di domanda di variante, gli adattamenti tecnico-economici eventualmente già realizzati devono essere segnalati, evidenziati e giustificati all'atto della presentazione della stessa, allegando l'elenco delle fatture corrispondenti.

Eventuali adattamenti tecnico-economici realizzati prima della domanda di variante e non segnalati alla presentazione della variante stessa non saranno considerati ammissibili in sede di domanda di pagamento di acconto o di saldo.

10.5 VOLTURA

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno, siano confermati gli impegni, i requisiti e il beneficiario sia ammisibile, non sono considerate varianti:

- le volture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la sola variazione di intestazione del beneficiario).

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta a comunicare telematicamente tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

I pagamenti sono effettuati dall'Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura (ARPEA), organismo pagatore regionale (OPR).

L'erogazione del contributo potrà avvenire successivamente all'atto di approvazione della domanda di sostegno e di concessione del contributo stesso, previa presentazione della domanda di pagamento e della relativa documentazione.

Le domande di pagamento sono:

- a) Domanda di pagamento di anticipo. Anticipo fino alla percentuale prevista del 50% del contributo concesso, ad avvenuto inizio degli investimenti, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria a favore di Arpea, di importo corrispondente al 100% dell'importo anticipato.
- b) Domanda di pagamento di acconto. Acconto su stato avanzamento lavori fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso relativo agli investimenti realizzati e pagati. Per poter accedere all'acconto il beneficiario deve aver realizzato e pagato almeno il 50% della spesa ammessa a finanziamento.
- c) Domanda di pagamento di saldo. Saldo del contributo concesso ad ultimazione lavori e pagamento di tutti gli investimenti.

La domanda di anticipo non può più essere presentata qualora sia già stata presentata una domanda di acconto.

E' possibile richiedere l'acconto su stato avanzamento lavori anche quando in precedenza si è già ottenuto l'anticipo. In questo caso la somma dell'anticipo ricevuto e dell'acconto erogabile non può superare l'80% del contributo concesso.

Il Settore:

- 1. accerta la regolarità delle domande di pagamento del contributo e della prescritta documentazione, anche a mezzo di visita sul luogo e controllo in loco, qualora la domanda sia estratta a campione (nel caso di acconto e saldo):
- 2. a seguito degli accertamenti redige apposito verbale, che costituirà parte integrante del provvedimento di liquidazione finale;
- 3. provvede alla predisposizione degli elenchi di liquidazione da trasmettere ad ARPEA. Il pagamento è disposto da ARPEA.

Ai sensi del manuale delle procedure controlli e sanzioni delle misure non SIGC il procedimento di liquidazione del contributo (creazione dell'elenco di liquidazione) si conclude entro 180 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento del contributo completa di tutta la documentazione (acconto su stato avanzamento lavori e saldo del contributo. I tempi per il completamento della documentazione da parte del beneficiario non rientrano nel calcolo della tempistica.

L'istruttoria delle domande di pagamento di anticipo si chiuderà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di pagamento del contributo completa di tutta la documentazione.

Si applicano le disposizioni in materia di controlli ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 previste con la determinazione

dirigenziale del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile n. 26 del 12 gennaio 2018 allegato B.

11.1 DOMANDA DI ANTICIPO

Ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. 1305/2013 il beneficiaro che ha ottenuto l'approvazione del progetto può presentare una sola domanda di pagamento dell'anticipo, per un importo pari al massimo al 50% del contributo concesso, purché abbia iniziato i lavori e/o gli acquisti.

I lavori e/o gli acquisti si intendono iniziati qualora siano presenti le relative fatture e gli eventuali pagamenti.

Il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- 1. Domanda di anticipo del contributo (prevista nella procedura informatica).
- 2. Modello Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati.
- 3. Dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.
- 4. Relazione del legale rappresentante descrittiva degli investimenti realizzati.
- 5. Garanzia a favore di ARPEA (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa).
- 6. Altra documentazione eventualmente prescritta e ritenuta necessaria.

Qualora la garanzia (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa) **non sia firmata digitalmente** dal fideiussore e dal contraente, la stessa in originale deve essere presentata all'Ufficio Autorizzazione pagamenti di ARPEA allegandola ad una comunicazione ed indicando nell'oggetto: PSR, operazione 4.2.1, bando A 2018, anticipo e numero di domanda di sostegno. La copia scansita deve essere comunque allegata alla domanda di anticipo presentata sul portale Sistemapiemonte.

La garanzia fideiussoria, contratta con un istituto di credito o assicurativo, deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da ARPEA e pubblicato sul sito dell'Agenzia. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Gli Istituti finanziari e creditizi abilitati ad esercitare fideiussione sono quelli iscritti all'Albo della Banca d'Italia e sono vigilati dalla stessa.

La garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA che avverrà successivamente alla liquidazione della domanda di pagamento di saldo.

Qualora i controlli in fase di liquidazione del saldo diano un esito tale da determinare la decadenza totale o parziale dal contributo l'ente competente attiva le procedure di pronuncia della decadenza assegnando al beneficiario un termine per la restituzione della somma indebitamente percepita, e ne dà tempestiva comunicazione ad ARPEA. In caso di mancato

versamento entro i termini da parte del beneficiario della somma richiesta, ARPEA procede all'escussione della polizza.

Il Settore, verificata la presenza dei documenti sopraccitati, redige apposito verbale di liquidazione dell'anticipo del contributo e predispone gli elenchi di liquidazione da inviare ad ARPEA.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

11.2 DOMANDA DI ACCONTO (STATO DI AVANZAMENTO LAVORI)

I beneficiari che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere un solo acconto fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso relativo agli investimenti <u>realizzati ed effettivamente pagati</u>.

Il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- 1. Domanda di acconto del contributo (prevista nella procedura informatica).
- 2. Relazione del Direttore dei lavori o di altro tecnico abilitato o del legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), descrittiva delle opere edili realizzate e di tutti gli eventuali adattamenti tecnico economici e loro giustificazione, completa dell'indicazione della data di inizio dei lavori edili.
- 3. Relazione del legale rappresentante, descrittiva delle macchine, attrezzature ed impianti acquistati e di tutti gli eventuali adattamenti tecnico economici e loro giustificazione, completa della data di inizio degli acquisti (fattura) e dei pagamenti.
- 4. Modello Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati.
- 5. Copia delle fatture dettagliate delle imprese emittenti comprese quelle delle spese generali. Qualora le fatture non fossero dettagliate, alle stesse dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare il dettaglio (documentazione di trasporto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa emittente, contratti od ordini richiamati in fattura, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario in caso di impossibilità ad ottenere altra documentazione).

Le fatture relative a impianti, macchinari ed attrezzature devono riportare il numero di matricola.

Le fatture originali riguardanti il progetto devono essere annullate apponendo, **da parte del fornitore del beneficiario**, nella descrizione della fattura, la seguente dicitura: "PSR 2014-2020 Regione Piemonte, Mis. 4.2 Operazione 4.2.1".

Fanno eccezione le fatture:

- emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.);
- in quota parte.

In questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Le copie da consegnare devono essere eseguite dopo l'apposizione del sopraccitato timbro.

- 6. Copia della documentazione attestante il pagamento delle fatture (estratti conto corrente per ogni pagamento).
- 7. Dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale delle fatture presentate, il loro pagamento per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e se sono state emesse su tali fatture note di accredito (specificandone nel caso gli estremi). La dichiarazione deve riportare tutti i dati identificativi delle fatture (ditta emittente, data, numero e imponibile).
- 8. Disegni consuntivi quotati delle opere edili (piante, sezioni e prospetti, etc.) sottoscritti dal Direttore dei lavori o da altro tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). I disegni devono evidenziare gli adattamenti tecnico economici apportati in corso d'opera rispetto al progetto approvato.
- 9. Computo metrico consuntivo, sottoscritto dal Direttore dei lavori o da altro tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), delle opere edili realizzate suddiviso nelle voci di spesa utilizzate per la redazione del computo metrico estimativo.

Il computo metrico consuntivo delle opere edili deve essere redatto utilizzando i prezzi unitari approvati.

Nel caso di impiego di materiali e di realizzazioni di opere diversi da quelli approvati, deve essere utilizzato il prezzario indicato per la presentazione della domanda di sostegno.

La documentazione prevista ai punti 5 e 6 si considera allegata alla domanda di pagamento con l'inserimento di detta documentazione nel box "Documenti di spesa" previsto sul SIAP e la loro associazione con gli interventi ammessi.

Deve essere altresì presentata entro i medesimi termini dell'invio telematico copia cartacea dei disegni esecutivi quotati delle opere edili.

La ditta beneficiaria deve inoltre conservare agli atti documentazione fotografica degli investimenti realizzati con particolare riguardo agli interventi non più verificabili in sede di controllo in situ come ad esempio le pose di tubazioni sotterranee e le fondazioni.

Il contributo relativo agli investimenti finanziati è liquidato sulla base del valore determinato in sede di istruttoria o della minor spesa effettuata e dimostrata.

Il contributo relativo alle opere edili è liquidato sulla base della minor spesa risultante tra il computo metrico consuntivo e l'importo delle fatture relative alle opere realizzate.

L'erogazione dell'acconto non costituisce approvazione definitiva delle spese sostenute.

Il soggetto beneficiario deve conservare presso la propria sede, a disposizione per eventuali controlli, la documentazione richiamata nella domanda di pagamento.

Alla domanda di pagamento di acconto successiva all'erogazione del contributo della domanda di pagamento di anticipo potrà essere dato seguito alle seguenti condizioni:

- mantenimento in vigore della garanzia presentata;
- liquidazione di una quota in acconto che, sommata a quanto erogato in fase anticipo, non superi il massimale pari all'80% del contributo concesso.

In fase di saldo sarà liquidata la quota spettante di contributo rimanente dalle erogazioni precedenti con il contestuale svincolo della garanzia presentata.

La visita sul luogo, da farsi almeno una volta sul 100% delle operazioni sovvenzionate, può essere rimandata alla fase di saldo.

11.3 DOMANDA DI SALDO

La domanda di pagamento di saldo del contributo deve essere presentata al Settore entro 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto indicata nel provvedimento di concessione del contributo.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga ed ove si determini grave ritardo nell'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento, non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso con l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

L'accertamento dello stato finale dei lavori è finalizzato alla verifica tecnico amministrativa della:

- conformità degli investimenti realizzati rispetto a quelli approvati ed ammessi a finanziamento e il loro inserimento nel ciclo aziendale;
- quantificazione della spesa effettivamente sostenuta sulla base della documentazione contabile consuntiva e dei giustificativi di spesa.

Il beneficiario deve realizzare almeno l'80% della spesa ammessa a finanziamento.

La realizzazione inferiore all'80% della spesa ammessa a finanziamento comporta la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate secondo quanto previsto nel Manuale delle procedure di ARPEA.

Il beneficiario deve confermare il punteggio assegnato nella fase di valutazione del progetto, fatti salvi i casi in cui il punteggio ricalcolato sia superiore o pari all'ultima domanda idonea e finanziata in ciascuna graduatoria di bando.

Il beneficiario deve comunque confermare le finalità, gli obiettivi del progetto approvato ed i punteggi assegnati nella fase di valutazione del progetto riferiti ai seguenti criteri di selezione:

- Possesso e/o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo, ambientali ed energetiche
 criterio di selezione 4.
- 2. Ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti e di prodotti agricoli tradizionali criterio di selezione 6.
- 3. Partecipazione dell'impresa a programmi finalizzati alla diminuzione del rischio di contaminazioni criterio di selezione 7.
- 4. Durata dei contratti fornitura delle materie prime criterio di selezione 8A 8B.
- 5. Investimenti riguardanti prodotti finali ricadenti nell'Allegato I del TFUE criterio di selezione 9.
- 6. Investimenti che non consumano nuovo suolo criterio di selezione 10.
- 7. Livello di coinvolgimento dei produttori primari criterio di selezione 15.

Le certificazioni di cui al punto 1 ed i programmi di cui al punto 3 dovranno essere posseduti per almeno tre anni a partire dalla data della domanda di pagamento di saldo del contributo, pena la revoca del contributo e la restituzione dello stesso secondo quanto previsto nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di ARPEA.

I contratti di cui al punto 4 dovranno garantire durata e quantità in relazione al punteggio ottenuto in sede di approvazione delle domanda di sostegno così come il criterio di selezione 15.

Il contributo relativo agli investimenti finanziati è liquidato sulla base del valore determinato in sede di istruttoria o della minor spesa effettuata.

Il contributo relativo alle opere edili è liquidato sulla base della minor spesa dimostrata tra il computo metrico consuntivo e le fatture relative alle opere stesse.

Inoltre, se una pratica ha ricevuto un anticipo e in fase di rendicontazione del saldo viene richiesto o viene definito un contributo inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda di sostegno, è necessario provvedere al recupero degli interessi legali, maturati sulla parte eccedente di anticipo percepito dalla data di liquidazione della domanda di pagamento di anticipo (mandato) alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo. Tale

recupero avverrà tramite l'applicativo, in attuazione dell'apposita procedura approvata da ARPEA.

Il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di saldo del contributo (prevista nella procedura informatica).
- 2) Disegni consuntivi quotati delle opere edili (piante, sezioni e prospetti, etc.) sottoscritti dal Direttore dei lavori o da altro tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). I disegni devono evidenziare gli adattamenti tecnico economici apportati in corso d'opera rispetto al progetto approvato.
- 3) Planimetria schematica con ubicazione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature, con l'indicazione del numero di matricola.
- 4) Computo metrico consuntivo, sottoscritto dal Direttore dei lavori o da altro tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), delle opere edili realizzate suddiviso nelle voci di spesa utilizzate per la redazione del computo metrico estimativo.
 - Il computo metrico consuntivo delle opere edili deve essere redatto utilizzando i prezzi unitari approvati.
 - Nel caso di impiego di materiali e di realizzazioni di opere, diversi da quelli approvati, deve essere utilizzato il prezzario indicato per la presentazione della domanda di sostegno.
- 5) Relazione del Direttore dei lavori o di altro tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) relativa alle opere edili ed impiantistiche, attestante:
 - l'oggetto della certificazione;
 - l'ubicazione delle opere interessate dall'investimento;
 - la descrizione delle opere edili e impiantistiche (idriche, elettriche, ecc.) realizzate, degli eventuali adattamenti tecnico economici e loro giustificazione;
 - la conformità delle opere edili realizzate con quelle approvate, con indicazione della data di inizio e della data di fine lavori edili;
 - che tutte le opere realizzate sono state eseguite a regola d'arte;
 - che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel computo metrico consuntivo;
 - che le opere edili ed impiantistiche hanno ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni;
 - che sono stati adempiuti gli obblighi assicurativi.

- 6) Certificato di agibilità dell'opera realizzata oppure dichiarazione rilasciata dal direttore lavori da cui risulta che l'opera non è soggetta a certificato di agibilità.
- 7) Relazione del legale rappresentante, attestante:
 - l'oggetto della certificazione;
 - la descrizione degli impianti, macchine ed attrezzature acquistati, degli eventuali adattamenti tecnico economici e loro giustificazione;
 - la data di inizio e di fine delle forniture o della installazione degli impianti, macchine ed attrezzature;
 - la data di inizio e di fine di tutti i pagamenti effettuati comprese le opere edili e le spese generali;
 - che tutti gli impianti, macchine ed attrezzature sono di nuova costruzione;
 - che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato.
- 8) Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante che sugli investimenti realizzati l'impresa non ha beneficiato di altri contributi pubblici di qualsiasi genere.
- 9) Perizia asseverata rilasciata e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto nella materia oggetto dell'investimento, attestante la congruità dei prezzi di acquisto con quelli di mercato per gli impianti, le macchine, le attrezzature, le opere edili speciali, i brevetti e le licenze.
 - Nel caso di investimenti conformi al modello industria 4.0 il perito (ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali) deve altresì attestare che le caratteristiche tecniche confermano l'inclusione di tali investimenti nell'elenco di cui all'allegato A) della legge 11/12/2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21/12/2016 Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall'articolo 7-novies del decreto legge 29/12/2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27/2/2017, n. 18. Industria 4.0
- 10) Copia delle fatture dettagliate delle imprese emittenti comprese quelle delle spese generali. Qualora le fatture non fossero dettagliate, alle stesse dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare il dettaglio (documentazione di trasporto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa emittente, contratti od ordini richiamati in fattura, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario in caso di impossibilità ad ottenere altra documentazione).

Le fatture relative a impianti, macchinari ed attrezzature devono riportare il numero di matricola.

Le fatture originali riguardanti il progetto devono essere annullate apponendo, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, la seguente dicitura: "PSR 2014-2020 Regione Piemonte, Mis. 4.2 Operazione 4.2.1".

Fanno eccezione le fatture:

- emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.);
- in quota parte.

In questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Le copie da consegnare devono essere eseguite dopo l'apposizione del sopraccitato timbro.

- 11)Copia della documentazione attestante il pagamento delle fatture (estratti conto corrente per ogni pagamento).
- 12) Dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale delle fatture presentate, il loro pagamento per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e se sono state emesse su tali fatture note di accredito (specificandone nel caso gli estremi). La dichiarazione deve riportare tutti i dati identificativi delle fatture (ditta emittente, data, numero e imponibile).
- 13)Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale il soggetto beneficiario si assume l'impegno, pieno e incondizionato, a:
 - a) non distogliere gli investimenti dalla prevista destinazione d'uso per almeno cinque anni dalla data di pagamento finale del contributo);
 - b) non delocalizzare al di fuori dell'Unione gli investimenti per almeno dieci anni dal pagamento finale del contributo (salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI);
 - richiedere preventiva autorizzazione al Settore per l'alienazione dei beni oggetto di finanziamento e, in caso di mancata richiesta o autorizzazione, a restituire, secondo le disposizioni vigenti, il contributo percepito maggiorato degli interessi;
 - d) rispettare gli impegni previsti con la determinazione dirigenziale n. 26 del 12 gennaio 2018 allegato A.

Tali impegni sono vincolanti sia per gli eventuali nuovi soci sia per gli aventi causa.

Per le società di persone tale atto è assimilato ad una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soci indipendentemente dai poteri del legale rappresentante o dai patti sociali.

- 14) Copia dei contratti di fornitura dei prodotti di base secondo quanto indicato al capitolo 4.2.1
- 15) Modello Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati.
- 16) Eventuale documentazione specifica prescritta nella determinazione di approvazione del progetto.

Deve essere altresì presentata entro i medesimi termini dell'invio telematico copia cartacea dei disegni esecutivi quotati delle opere edili.

La documentazione prevista ai punti 10 e 11 si considera allegata alla domanda di pagamento con l'inserimento di detta documentazione nel box "Documenti di spesa" previsto sul SIAP e la loro associazione con gli interventi ammessi.

La ditta beneficiaria deve inoltre conservare agli atti documentazione fotografica degli investimenti realizzati con particolare riguardo agli interventi non più verificabili in sede di controllo in situ come ad esempio le pose di tubazioni sotterranee e le fondazioni.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO IL SOGGETTO BENEFICIARIO

Per il periodo di vincolo di destinazione d'uso delle strutture, macchine, impianti ed attrezzature finanziati, il beneficiario dovrà conservare, a corredo delle fatture e per consentire verifiche, ispezioni e controlli, la seguente documentazione:

- a) documento di trasporto o altro certificato di accompagnamento;
- b) eventuale certificato di sdoganamento;
- c) documentazione atta ad indicare le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti finanziati;
- d) contratti, ordini, conferme o quant'altro a supporto delle fatture inserite nel modello Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti.

Durante la visita sul luogo e il controllo in loco il beneficiario è tenuto a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile ritenuta necessaria ai fini dell'accertamento della corretta realizzazione del progetto (libro giornale, libro IVA, registro dei beni ammortizzabili, estratti conto bancari originali, libro relativo alle lavorazioni conto terzi, ecc.).

12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Sul 100% delle domande di pagamento sono effettuati i controlli amministrativi richiesti dalla normativa comunitaria.

Il Settore per le domande di pagamento di acconto e saldo procede ai seguenti principali controlli amministrativi:

- a) Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione.
- b) Verifica degli interventi attuati e rendicontati.
- c) Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.
- d) Visita sul luogo per verificare la realizzazione dell'investimento, valutando soprattutto la conformità al progetto ammesso a finanziamento.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'istruttore determina l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

Prima della liquidazione della domanda di pagamento di saldo, se la domanda rientra nel campione da esaminare costituito dal 5% della spesa pagata annualmente, o per scelta autonoma dell'Organismo Delegato, lo stesso effettua il controllo in loco in base a quanto stabilito dagli articoli 48, 49, 50 e 51 del Reg. (UE) n. 809 /2014 e alle disposizioni procedurali dei Manuali ARPEA, per la verifica:

- a. dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b. dei criteri di ammissibilità;
- c. degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
- d. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, ed eventualmente dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale, eventualmente rideterminando l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

A conclusione dell'istruttoria amministrativa viene redatto un verbale contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco).

In conformità con le procedure previste dalle disposizioni su procedimento amministrativo, il Responsabile acquisisce i verbali delle domande di pagamento istruite, inserendoli in un elenco di liquidazione da trasmettere ad Arpea tramite il portale SIAP.

13. SANZIONI E RIDUZIONI

Si applicano le disposizioni attuative specifiche della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e 640/2014 e del decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017 e s.m.i. previste con la determinazione dirigenziale del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile n. 26 del 12 gennaio 2018 allegato A.

14. CONTROLLI EX POST

Ai sensi dell'art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014 successivamente all'erogazione del saldo nei cinque anni successivi l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica della sussistenza dell'investimento, della sua destinazione d'uso, degli impegni da mantenere e degli obiettivi e condizioni dell'operazione.

Si applicano le disposizioni in materia di controlli ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 previste con la determinazione dirigenziale del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile n. 26 del 12 gennaio 2018 allegato B.

Il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale le condizioni non sono state rispettate.

15. DOMANDA DI PROROGA

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, motivandola, al massimo una sola proroga per un periodo massimo di 6 mesi calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la conclusione degli interventi.

La richiesta di proroga deve essere presentata 60 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti.

La proroga è concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

Il Settore concede/non concede la proroga adottando la relativa determinazione dirigenziale e comunicando la decisione al beneficiario

16. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade, ad esempio, a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima stabilita nel bando;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- mancato rispetto degli impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo;

- non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- mancato ottemperamento a specifiche prescrizioni previste nel presente bando e nei singoli atti di concessione;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.
- sussistenza di condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di
 contrarre con la pubblica amministrazione ossia di percepire contributi, finanziamenti o
 mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
 erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo
 svolgimento di attività imprenditoriali.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite come indicato nella determinazione dirigenziale del Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed Energia rinnovabile n. 26 del 12 gennaio 2018.

17. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

17.1 RINUNCIA

Le domande possono essere rinunciate in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione sul servizio "PSR 2014- 2010".

Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se gli è stato comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il Settore, nel caso di rinucia dopo l'ammisione a finanziamento, provvede ad archiviare la relativa domanda di sostegno con apposita determinazione dirigenziale e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati.

17.2 RICORSI

Il beneficiario può impugnare i provvedimenti adottati di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche stabile per legge e citate nei provvedimenti medesimi.

17.3 DOMANDA DI CORREZIONE ERRORI PALESI

Le domande di sostegno e di variante possono essere corrette e adeguate in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Per questo motivo, questa tipologia di domanda, non può essere presentata dopo l'avvio dell'istruttoria della domanda di sostegno (comunicazione dell'avvio del procedimento tramite posta elettronica certificata).

Non possono essere considerati errori palesi le dimenticanze di documentazione obbligatoria o di inserimento di interventi in domanda.

Potranno essere però accettate alcune integrazioni (esclusivamente dimostrando il mero errore materiale) solo nel caso di comunicazioni presentate prima della scadenza del bando.

17.4 RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DOMANDA DI PAGAMENTO

E' possibile richiedere l'annullamento della domanda di pagamento tramite l'apposita funzione sul servizio "PSR 2014- 2010".

17.5 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- c. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda di sostegno.

In tali casi, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, comunica per iscritto la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale, unitamente alla relativa documentazione probante.

18. INFORMAZIONI E PUBBLICITA' SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR al PSR ed alla misura 4.2.1 (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della Commissione).

Per ottemperare agli obblighi di informazione e pubblicità si rimanda a quanto descritto al seguente link: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm.

19. MONITORAGGIO

Le imprese, su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione della Misura anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo del contributo.

20. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali e aziendali forniti al Settore verranno trattati unicamente per l'espletamento delle attività istituzionali connesse al presente procedimento di finanziamento a cura dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nei modi e nei limiti necessari agli adempimenti relativi all'esecuzione delle predette attività, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è indispensabile per l'espletamento del procedimento amministrativo in oggetto.

I dati raccolti tramite il software Business plan On Line, messo a disposizione da ISMEA potranno essere utilizzati da ISMEA esclusivamente a fini statistici.

21. PRINCIPALE NORMATIVA

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e s.m.i.
- Reg. (UE) n.1303/2013
- Reg. (UE) n. 1305/2013, in particolare l'art. 17, comma 1, lettere a), b), c) d); art. 45; art. 46
- Reg. (UE) n.1306/2013
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
- DM MIPAAF n. 2490 del 27 gennaio 2017
- Determinazione dirigenziale del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile n. 26 del 12 gennaio 2018 allegato A.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018
- Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure non SIGC adottato da ARPEA con determinazione n. 155 del 3 agosto 2016 e s.m.i
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22